

F.A.Q. RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs n. 32/2021 REV. 0

Legenda: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 = decreto Regolamento (UE) 2017/625 = regolamento		
Riferimento normativo	DOMANDA	RISPOSTA
Art. 1 Finalità e campo di applicazione		
c.3	Ai sensi dell'art. 1, c. 3 del decreto, la Regione/Provincia autonoma può verificare l'attribuzione, da parte dell'Azienda sanitaria locale, della quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe in conformità a quanto previsto dall'art. 15, c. 2, lettera a) del decreto?	La Regione/Provincia autonoma, anche nell'ambito della rendicontazione di cui all'art. 16, c. 1 del decreto, può chiedere all'Azienda sanitaria locale evidenza in merito all'attribuzione della quota del 90% delle tariffe riscosse di cui all'art. 15, c. 2, lettera a) del decreto.
c.7	A quali tariffe del decreto è assoggettato l'operatore della produzione primaria (art. 2, c. 1, lettera b) che effettua le operazioni associate (art. 2, c. 1, lettere c) e d), in riferimento esclusivamente alla propria produzione primaria?	L'operatore della produzione primaria (art. 2, c.1, lettera b) che effettua le operazioni associate (art. 2, c. 1, lettere c) e d), in riferimento esclusivamente alla propria produzione primaria, anche quando proveniente da diverse unità produttive dello stesso produttore primario, è assoggettato alle seguenti tariffe di cui al c. 7 per: a) la registrazione di cui all'art. 6, c. 13 del decreto; b) il riconoscimento di cui all'art. 4 e all'art. 6, c. 13 del decreto; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'art. 9 del decreto; d) le autorizzazioni di cui all'art. 6, c. 15 del decreto, ove previste.
	A quali tariffe del decreto è assoggettato l'operatore della produzione primaria (art. 2, c. 1, lettera b) che effettua le operazioni associate (art. 2, c. 1, lettere c) e d), in riferimento a prodotti primari ottenuti dalla propria produzione primaria e da quella di altri operatori?	L'operatore della produzione primaria (art. 2, c. 1, lettera b) che effettua le operazioni associate (art. 2, c. 1, lettere c) e d), in riferimento a prodotti primari ottenuti dalla propria produzione primaria e da quella di altri operatori è assoggettato alle tariffe del c. 7 e alle disposizioni e alle tariffe pertinenti all'attività svolta, relativamente all'intera quantità dei prodotti primari oggetto di operazioni associate. Non sono operazioni associate alla produzione primaria, come definite all'art. 2, c. 1, lettera c) e d) del decreto, quelle che riguardano prodotti primari di altri operatori.

	A quali disposizioni e a quali tariffe è assoggettato l'operatore che svolge attività sia della produzione primaria e delle operazioni associate sia degli stabilimenti/attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 6 del decreto?	Qualora un operatore svolga attività sia della produzione primaria e delle operazioni associate sia degli stabilimenti/attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 6 del decreto, è comunque assoggettato alle disposizioni e alle pertinenti tariffe di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 6 del decreto.
Art. 2 Definizioni		
c. 2, lettera d)	Qualora i prodotti primari siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi di imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice civile, ad altre imprese, non a nome e non per conto dei produttori primari, a quali disposizioni e a quali tariffe del decreto sono assoggettati i depositi?	I depositi sono assoggettati alle disposizioni e alle tariffe previste per gli stabilimenti/attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, ai sensi dell'art. 6, commi da 6 a 12 del decreto.
Art. 5 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione		
c. 4	La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c) del decreto "Ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste export" a quali liste export deve essere riferita?	La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c) del decreto "Ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste export" deve essere corrisposta annualmente in riferimento alle liste export gestite direttamente dal Ministero della salute. La tariffa non è dovuta per le liste export gestite direttamente dai Paesi terzi. L'Azienda sanitaria locale, al momento del controllo ufficiale/altra attività ufficiale ai fini della "Ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste export" verifica l'avvenuto pagamento della tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c).
c. 5	Con quale frequenza l'Azienda sanitaria locale deve emettere la richiesta di pagamento relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali di cui all'art. 5 del decreto?	La richiesta di pagamento della tariffa su base oraria per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione deve essere emessa almeno trimestralmente con le modalità di cui all'art. 13, commi 1 e 2 del decreto relativamente agli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni da 1 a 5 del decreto e con frequenza definita dall'Azienda sanitaria locale negli altri casi (art. 13, c. 4). La tariffa su base oraria è applicata anche ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione senza sopralluogo, effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, ai sensi dell'art. 1, c. 1 del decreto.

		<p>La tariffa su base oraria per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione è maggiorata del 30 per cento nei casi previsti dall'art. 8, c. 1 del decreto.</p> <p>Non rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'art. 5, c. 5 quelli condotti attraverso piani di monitoraggio e di sorveglianza nazionali per la verifica dei requisiti dello stato membro, e non del singolo operatore.</p>
c. 6	<p>A quali controlli ufficiali e a quali altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione deve essere applicata la tariffa su base oraria di cui all'art. 5, c. 5 del decreto?</p>	<p>Ai fini del calcolo della tariffa su base oraria per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione svolti dall'Azienda sanitaria locale (Art. 5, commi 5 e 6) devono essere considerati i controlli ufficiali eseguiti con i metodi e le tecniche di cui all'art. 14 del regolamento, e le altre attività ufficiali di cui all'art. 2, p. 2 del regolamento, incluso il rilascio di certificati e attestati ufficiali, ad esclusione di quelli programmati ai sensi dell'art. 9 del regolamento (controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la verifica della conformità ai requisiti della normativa comunitaria).</p> <p>Più esplicitamente, nell'art. 5, commi 5 e 6 del decreto rientrano i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e che sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore e finalizzati all'attività di esportazione, sulla base di documenti ufficiali (ad esempio accordi con Paesi terzi, circolari ministeriali, Linee Guida, ecc).</p> <p>La richiesta da parte dell'operatore ai fini dell'esportazione può essere:</p> <p>a) "esplicita" (ad esempio per: Attestazione sanitaria integrativa suini – ASIs; certificati ufficiali per export, domande di inserimento in liste export) o</p> <p>b) "implicita" (ad esempio per: controlli ufficiali e altre attività ufficiali aggiuntivi, non previsti dalla normativa UE, come la ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in alcune liste export; l'esecuzione di campionamenti per la verifica della conformità del singolo operatore ai requisiti del Paese terzo, come quelli previsti, ad esempio, per l'export Federazione Russa e Canada; e, per quanto riguarda l'export USA, i "controlli routinari", le "Supervisioni", l'esecuzione del Piano di campionamento USA, con le frequenze previste dalle disposizioni ministeriali.</p>

		<p>L'art. 5, c. 7 del decreto prevede che il costo delle verifiche analitiche, incluse analisi, prove e diagnosi, sia a carico dell'operatore, come costo da aggiungere alla tariffa calcolata su base oraria di cui all'art. 5, c. 5 del decreto. Ai sensi dell'art. 5, c. 5 del decreto la tariffa su base oraria sarà computata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nei Moduli da 1 a 5 dell'allegato 5 del decreto rispettivamente per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5 del decreto, facendo attenzione a collocare le ore o frazioni di ore per l'attività export nella fascia oraria pertinente (quadro C "Tariffa su base oraria con maggiorazione 30% (articolo 8, comma 1)" o quadro D "Tariffa su base oraria (articolo 9, comma 1)"; il costo per le verifiche analitiche sarà indicato nello specifico quadro degli stessi moduli e 2. nel modulo 10 dell'allegato 5 del decreto per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto e per gli operatori della produzione primaria e delle operazioni associate (art. 1, c. 7, lettera c), facendo attenzione a collocare le ore o frazioni di ore per l'attività ai fini export nella fascia oraria pertinente; il costo per le verifiche analitiche sarà indicato nello specifico quadro da aggiungere al modulo 10 dell'allegato 5 del decreto, prima del quadro "RICHIESTA DI PAGAMENTO", come previsto nel file del pertinente foglio di calcolo M.10, relativo al modulo 10 dell'allegato 5 del decreto.
c. 6	<p>Qualora il controllo ufficiale e l'altra attività ufficiale programmati dall'Azienda sanitaria locale ed effettuati nell'arco delle 24 ore abbiano valenza anche ai fini dell'esportazione (come ad esempio: la verifica pianificata delle procedure prerequisite e HACCP del manuale di autocontrollo dell'operatore; verifiche igieniche preoperative nei macelli, verifica delle registrazioni correlate al manuale di autocontrollo), le ore o frazioni di ore impiegate devono essere computate ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 6 del decreto, rispettivamente per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 1 e 3, 2, 4, 5 e 6 del decreto?</p>	<p>Qualora il controllo ufficiale e l'altra attività ufficiale programmati dall'Azienda sanitaria locale ed effettuati nell'arco delle 24 ore abbiano valenza anche ai fini dell'esportazione (come ad esempio: la verifica pianificata delle procedure prerequisite e HACCP del manuale di autocontrollo dell'operatore; verifiche igieniche preoperative nei macelli, verifica delle registrazioni correlate al manuale di autocontrollo), le ore o frazioni di ore impiegate devono essere computate ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 6. Pertanto, in questo caso, la tariffa su base oraria sarà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. computata nei Moduli da 1 a 5 dell'allegato 5 rispettivamente per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, facendo attenzione a collocare le ore o frazioni di ore per l'attività nel quadro pertinente (quadro B "Tariffa su base oraria (art. 10, comma 2)"

		e 2. già inclusa nelle tariffe forfettarie annue di cui all'allegato 2, sezione 6, per gli stabilimenti di cui alla medesima sezione.
Art. 6 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale		
c. 1	La visita ante mortem di cui all'art. 6, c. 1 del decreto si riferisce esclusivamente a quella effettuata presso lo stabilimento di macellazione?	La visita ante mortem di cui all'art. 6, c. 1 del decreto è la visita effettuata presso lo stabilimento di macellazione, anche qualora gli animali siano stati oggetto di visita ante mortem in allevamento (art. 5 del Regolamento (UE) 2019/624 e art. 11 del Regolamento (UE) 2019/627); la visita ante mortem in allevamento rientra tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali a richiesta di cui all'art. 9, c. 3 del decreto.
	La tariffa su base oraria per il controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore è maggiorata del 30% nei casi previsti all'art. 8, c. 1 del decreto?	La tariffa su base oraria per il controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore non è mai maggiorata del 30%, anche nei casi previsti all'art. 8, c. 1 del decreto, fatto salvo quando il controllo ufficiale programmato ricade in un controllo ufficiale/altra attività ufficiale su richiesta dell'operatore (art. 9, c. 3).
c. 2	Qualora in un determinato mese non sia stato effettuato il controllo ufficiale programmato nell'arco delle 24 ore in uno stabilimento di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5 del decreto l'Azienda sanitaria locale deve emettere la richiesta di pagamento anche se l'importo è pari a zero?	Per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5 del decreto qualora nel mese di riferimento non sia stato effettuato il controllo ufficiale programmato nell'arco delle 24 ore, la tariffa più favorevole all'operatore è pari a zero e, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, c. 1 e all'art. 9, c. 1 del decreto nessuna richiesta di pagamento dovrà essere emessa.
c. 6	All'art. 6, c. 6 del decreto il riferimento "...ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale" è da intendersi riferito ad un solo stabilimento annesso e ad un solo stabilimento connesso?	All'art. 6, c. 6 del decreto il riferimento "...ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale" è da intendersi riferito ad un solo stabilimento annesso e ad un solo stabilimento connesso.
	L'operatore degli stabilimenti di cui all'art. 6, c. 6 del decreto corrisponde all'Azienda sanitaria locale la pertinente tariffa forfettaria annua di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, per ogni proprio stabilimento assoggettabile alle disposizioni e alle tariffe forfettarie annue di cui alla medesima sezione?	L'operatore degli stabilimenti di cui all'art. 6, c. 6 del decreto corrisponde all'Azienda sanitaria locale la pertinente tariffa forfettaria annua di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, per ogni proprio stabilimento assoggettabile alle disposizioni e alle tariffe forfettarie annue di cui alla medesima sezione.

	<p>Ai sensi dell'art. 6, c. 6 del decreto, per la determinazione della commercializzazione all'ingrosso, l'esclusione dello stabilimento annesso e di quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale, riguarda anche le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry?</p>	<p>Ai fini della determinazione della commercializzazione all'ingrosso prevista all'art. 6, c. 6 del decreto, l'esclusione dello stabilimento annesso (uno) e di quello funzionalmente connesso (uno) che vende o somministra al consumatore finale, ai sensi dell'art. 6, c. 10 del decreto non riguarda le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry, sempre assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto.</p>
	<p>A quali disposizioni e a quali tariffe del decreto sono assoggettati gli Home food?</p>	<p>Gli Home food sono assoggettati alle disposizioni e alle tariffe previste per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, in relazione alla tipologia di alimenti prodotta.</p>
c. 9	<p>Nel caso in cui nel corso dell'anno, successivamente al pagamento della pertinente tariffa forfettaria annua di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, ci sia una variazione del livello di rischio relativo allo stabilimento/attività di cui alla medesima sezione, l'Azienda sanitaria locale dovrà restituire parte o richiedere l'integrazione della tariffa forfettaria annua corrisposta nell'anno di riferimento?</p>	<p>Nessuna variazione della tariffa forfettaria annua verrà applicata in caso di variazione del livello di rischio nel corso dell'anno, successivamente al pagamento della pertinente tariffa forfettaria annua.</p>
c. 11	<p>Lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto in data successiva al primo luglio dell'anno precedente a quello in cui trasmette l'autodichiarazione quali informazioni deve fornire all'Azienda sanitaria locale?</p>	<p>Lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto in data successiva al primo luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6 del decreto non è tenuto al pagamento delle tariffe forfettarie di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto; dovrà comunque presentare l'autodichiarazione, selezionando le voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "di non essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente:" e - "ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio". <p>Il medesimo operatore deve presentare l'autodichiarazione anche l'anno successivo ai fini della determinazione all'assoggettabilità alle disposizioni e alle tariffe dell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto.</p>

		A titolo esemplificativo, l'operatore di uno stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che inizia l'attività in data successiva al 1 luglio 2021, nell'autodichiarazione, che presenta nel mese di gennaio 2022, deve selezionare le voci "di non essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente:" e "ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio"; pertanto, l'operatore presenterà di nuovo l'autodichiarazione nel mese di gennaio del 2023 e, se assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 6, c. 6 del decreto, corrisponde la pertinente forfettaria annua nell'anno 2023.
c. 12	In caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP" del decreto, annessi a macelli e/o centri di lavorazione della selvaggina di cui rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e/o 3 del decreto, la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 del decreto come viene calcolata?	In caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti di carne: Impianto di lavorazione – PP" del decreto, annessi a macelli e/o centri di lavorazione della selvaggina di cui rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e/o 3 del decreto, la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 del decreto viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne introdotte, sezionate e commercializzate come carne fresca.
c. 14	La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 5 "Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo" del decreto quando viene corrisposta?	La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 5 "Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo" del decreto viene corrisposta dall'operatore solo in caso di aggiornamento dell'atto di riconoscimento.
c. 15	A quali autorizzazioni si riferisce la tariffa di cui all'art 6, c. 15 del decreto?	L'art. 6, c. 15 del decreto si riferisce alle autorizzazioni in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1, c. 1 del decreto. Gli aggiornamenti delle autorizzazioni che comportano il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo sono soggetti al pagamento della tariffa su base oraria ai sensi dell'art. 6, c. 15 del decreto.
c. 16	All'art. 6, c. 16 del decreto il riferimento agli importi relativi alle analisi di laboratorio è da intendersi riferito anche alle prove e alle diagnosi?	Il riferimento agli importi per le analisi di laboratorio di cui all'art. 6, c. 16 del decreto deve intendersi esteso anche agli importi per prove e diagnosi.

Art. 7 Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta		
c. 2	Nel caso della macellazione di cui all'art. 7, c. 2 il laboratorio al quale è stato conferito il campione per la ricerca delle Trichinelle a chi inoltra l'esito dell'esame?	In caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, senza l'ispezione del Veterinario ufficiale, il laboratorio al quale è stato conferito il campione trasmette l'esito dell'esame relativo alla ricerca delle Trichinelle al privato e all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente dove l'animale è stato macellato ai fini dell'inserimento dell'esito analitico in SINVSA da parte dell'Azienda sanitaria locale stessa; per quest'ultima attività non è prevista alcuna tariffa.
c. 3	Nell'art. 7, c. 3 rientra anche l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta effettuata presso uno stabilimento di lavorazione della selvaggina (allegato 2, sezione 3)?	Le disposizioni contenute nell'art. 7, c. 3 sono riferite alla "macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta"; pertanto, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale esclusivamente sui campioni provenienti dagli animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, destinati all'autoconsumo o alla cessione diretta, che non transitano per uno stabilimento di lavorazione della selvaggina (allegato 2, sezione 3). All'ispezione degli animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo per autoconsumo o per cessione diretta e al relativo campionamento per la ricerca delle Trichinelle, eseguiti presso uno stabilimento di lavorazione della selvaggina (allegato 2, sezione 3), si applicano le tariffe e le disposizioni previste dai pertinenti articoli del decreto, ad esclusione dell'art. 7 del decreto.
Art. 8 Maggiorazioni		
c. 1	Per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, di cui all'art. 9, c. 1 del decreto, nei casi previsti all'art. 8, c. 1, la tariffa su base oraria, maggiorata del 30%, è l'unica tariffa applicata?	Per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'art. 9, c. 1 del decreto, nei casi previsti all'art. 8, c. 1, la tariffa è sempre calcolata solo su base oraria, con la maggiorazione prevista. Quindi, ad esempio: - per il controllo ufficiale effettuato presso un macello (allegato 2, sezione 1) in caso di macellazione dalle ore 5 alle ore 6 l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa su base oraria maggiorata del 30 per cento; - per il controllo ufficiale effettuato presso un macello (allegato 2, sezione 1) in caso di macellazione dalle ore 9 alle ore 12 con richiesta dell'operatore inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del

		controllo ufficiale, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa su base oraria maggiorata del 30 per cento. In entrambi gli esempi non è considerata la tariffa a capo di cui all'allegato 2, sezione 1 del decreto.
	In caso di controllo ufficiale/altra attività ufficiale effettuati in macello, a seguito di macellazione d'urgenza fuori dal macello, su richiesta dell'operatore del macello, al di fuori dell'orario di macellazione programmato, l'Azienda sanitaria locale quale tariffa applica?	L'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta dell'operatore di cui all'art. 9, c. 3 del decreto, maggiorata del 30 per cento nei casi previsti all'art. 8, c. 1 del decreto.
Art. 9 Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale		
c. 2	Nell'art. 9, c. 2 rientrano i controlli ufficiali originariamente non programmati che si sono resi necessari in caso di non conformità, maggiore o minore, di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 27/2021? Inoltre, la tariffa su base oraria per i controlli ufficiali originariamente non programmati è maggiorata del 30% nei casi previsti dall'art. 8, c. 1 del decreto?	Rientrano nell'art. 9, c. 2 i controlli ufficiali originariamente non programmati che si sono resi necessari in caso ad accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, minore o maggiore (D.Lgs n. 27/2021, art. 5), effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti informato elettronico (art. 1, c. 1), in materia di: - Alimenti e sicurezza alimentare; - Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA); - Mangimi; - Salute animale; - Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; - Benessere degli animali; - Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. La tariffa su base oraria per i controlli ufficiali originariamente non programmati non è mai oggetto di maggiorazione del 30 per cento nei casi previsti all'art. 8, c. 1 del decreto.
	I controlli ufficiali effettuati nell'ambito delle allerte rientrano tra i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'art. 9, c. 2?	Non rientrano tra i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'art. 9, c. 2 quelli effettuati nell'ambito di allerte, ad eccezione dei controlli ufficiali sugli operatori responsabili di non conformità che ha dato origine all'allerta.
c. 5	Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, l'Azienda sanitaria	Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, l'Azienda sanitaria locale applica esclusivamente la tariffa

	locale, oltre alla tariffa di cui al presente comma, applica anche la tariffa su base oraria per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta (art. 9, c. 3), maggiorata del 30% nei casi di cui all'art. 8, c. 1 del decreto?	forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7 del decreto, anche nei casi previsti all'art. 8, c. 1 del decreto.
Art. 10 Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria		
c. 2	Ai fini della determinazione della tariffa su base oraria di cui al presente comma devono essere considerate le ore o le frazioni di ore di quale personale dell'Azienda sanitaria locale?	La tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del decreto è stata determinata sulla base dei costi di cui all'art. 81 del regolamento, includendo quindi anche il costo del personale ausiliario e amministrativo. Ai fini della determinazione della tariffa su base oraria di cui all'art. 10, c. 2 la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del decreto deve essere moltiplicata per le ore o frazioni di ore impiegate esclusivamente da ciascun addetto incaricato ad eseguire il controllo ufficiale/altra attività ufficiale. Ai fini della determinazione della tariffa su base oraria di cui all'art. 10, c. 2 non deve essere computato il tempo per il viaggio, incluso il tempo per il trasporto dei campioni al laboratorio. È facoltà dell'Azienda sanitaria locale indicare, nel campo "NOTE" della richiesta di pagamento della tariffa su base oraria, il numero di addetti all'esecuzione del controllo ufficiale/altra attività ufficiale.
Art. 13 Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale		
c. 3	Nel caso in cui uno stabilimento di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto sia oggetto di controllo ufficiale da parte di strutture organizzative diverse afferenti alle aree dipartimentali di cui all'art. 15, c. 2, lettera a) del decreto, l'Azienda sanitaria locale, come applica, riscuote e ripartisce la pertinente tariffa forfettaria annua di cui alla medesima sezione?	L'Azienda sanitaria locale riscuote, con un'unica richiesta di pagamento, un'unica tariffa forfettaria annua di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, da ripartire tra le singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali, in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali.
c. 6	Per l'emissione della richiesta di pagamento della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8 del decreto da parte dell'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti come deve essere inteso "all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore"?	La locuzione "all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore" deve intendersi come "al compimento del corretto deposito della relativa pratica amministrativa nella casella istituzionale di posta elettronica certificata dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente" ovvero - nel caso di condivisione delle pratiche all'interno di

		portali telematici a valenza pubblica - “non appena consultabile la relativa pratica amministrativa all’interno del portale pubblico in uso a favore dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente”. Conseguentemente a ciò, l’Azienda sanitaria locale - per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti - emette nei confronti dell’operatore la richiesta di pagamento della tariffa forfettaria sulla base delle indicazioni previste dal decreto.
	In caso di rigetto della richiesta di riconoscimento o di aggiornamento del riconoscimento e nel caso in cui le ore per la conclusione del procedimento di riconoscimento o di aggiornamento del riconoscimento siano state inferiori al numero di ore incluse nelle tariffe forfettarie di cui rispettivamente all’allegato 2, sezione 8, punti 1 e 3 del decreto, le pertinenti tariffe devono essere restituite all’operatore, rispettivamente, totalmente o parzialmente?	Le tariffe forfettarie di cui all’art. 6, c. 13 del decreto per il riconoscimento, condizionato e definitivo e, fatto salvo quanto disposto dall’art. 6, c. 14 del decreto, per gli aggiornamenti, applicate e rimosse dall’Azienda sanitaria locale con le modalità previste all’art. 13, c. 6 del decreto, non sono restituite, né totalmente né parzialmente, all’operatore al termine del procedimento in caso di rigetto della richiesta di riconoscimento o di aggiornamento del riconoscimento e nel caso in cui le ore per la conclusione del procedimento di riconoscimento o di aggiornamento del riconoscimento siano state inferiori al numero di ore incluse nelle tariffe forfettarie di cui rispettivamente all’allegato 2, sezione 8, punti 1 e 3 del decreto. L’operatore destinatario del rigetto della richiesta di riconoscimento o di aggiornamento del riconoscimento dovrà corrispondere nuovamente la pertinente tariffa forfettaria nel caso in cui presenti una nuova richiesta di riconoscimento o di aggiornamento del riconoscimento.
c. 8	In caso di controversia ai fini del pagamento delle tariffe di cui all’allegato 3, sezione 3 del decreto, l’Istituto superiore di sanità emette richiesta di pagamento di cui all’allegato 5, modulo 13 del decreto?	In caso di controversia per le attività di cui all’art. 11, c. 1 del decreto, l’operatore dovrà allegare all’istanza di richiesta della controversia la ricevuta del pagamento eseguito a favore dell’ISS per le prestazioni richieste (DLgs n. 27/2021, art. 8). Relativamente alle modalità di attivazione della controversia si rimanda all’art. 8 del DLgs n. 27/2021.
Art. 17 Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento		
c. 2	In relazione al decreto, in caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell’allegato 4, da parte dell’operatore di cui all’art. 13, c. 3, l’Azienda sanitaria locale, ai sensi dell’art. 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, a	L’Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell’articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell’allegato 2, sezione 6, tabella A, relativa al livello di rischio attribuito nell’anno di riferimento.

	quale livello di rischio si riferisce ai fini della determinazione della pertinente tariffa forfettaria annua di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A?	
c. 3	In caso di mancato adempimento della richiesta di pagamento inclusiva dell'importo per analisi, prove e diagnosi, da parte dell'operatore/privato, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti per omesso pagamento di cui all'art. 17 del decreto, l'Azienda sanitaria locale è sollevata dall'obbligo di versare l'importo per analisi, prove e diagnosi al laboratorio al quale è stato inviato il campione?	L'Azienda sanitaria locale è sollevata dall'obbligo di versare l'importo per analisi, prove e diagnosi al laboratorio al quale è stato inviato il campione fino all'effettiva riscossione dello stesso.
Art. 21 Abrogazioni e disposizioni transitorie		
	Le tariffe previste dal decreto, di competenza delle Regioni/province autonome e delle Aziende sanitarie locali, si applicano a partire da quando?	Le tariffe previste dal decreto, di competenza delle Regioni/province autonome e delle Aziende sanitarie locali, si applicano a partire dal 1/1/2022.
Allegato 2, sezione 4 Tariffe per i controlli ufficiali della produzione di latte Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti		
	Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 4 del decreto, per uno stesso quantitativo di latte crudo sottoposto sia a standardizzazione sia a trattamento termico nello stesso stabilimento, le tariffe dell'allegato 2, sezione 4 del decreto si applicano una sola volta?	Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 4 del decreto, per uno stesso quantitativo di latte crudo sottoposto sia a standardizzazione sia a trattamento termico nello stesso stabilimento, le tariffe dell'allegato 2, sezione 4 del decreto si applicano una sola volta al quantitativo di latte crudo introdotto nello stabilimento per la standardizzazione e/o il trattato termico.
	Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 4 del decreto, le tariffe della medesima sezione devono intendersi riferite ai quantitativi di latte sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico, anche se destinati, totalmente o in parte, ad altra trasformazione (ad esempio la caseificazione) nello stesso stabilimento?	Ai fini della determinazione della tariffa per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezione 4 del decreto, le tariffe della medesima sezione devono intendersi riferite ai quantitativi di latte sottoposti a standardizzazione e/o trattamento termico, anche se destinati, totalmente o in parte, ad altra trasformazione (ad esempio la caseificazione) nello stesso stabilimento.
Allegato 2, sezione 5 Tariffe per controlli ufficiali della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura		
	Le tariffe per "Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura - FFPP" di cui	Le tariffe per "Prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura - FFPP" di cui all'allegato 2, sezione 5 del decreto si

	all'allegato 2, sezione 5 del decreto si applicano anche agli stabilimenti "VIII: Prodotti della pesca – Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP" dell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che non effettuano la prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura?	applicano anche agli stabilimenti "VIII: Prodotti della pesca – Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP" dell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che non effettuano la prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
	Le tariffe per "Prima vendita nel mercato del pesce – AH, WM" di cui all'allegato 2, sezione 5 del decreto si applicano anche agli stabilimenti "VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all'ingrosso – WM" e "VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste – AH" dell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che non effettuano la prima vendita al mercato del pesce?	Le tariffe per "Prima vendita nel mercato del pesce – AH, WM" di cui all'allegato 2, sezione 5 del decreto si applicano anche agli stabilimenti "VIII: prodotti della pesca – mercato ittico all'ingrosso – WM" e "VIII: prodotti della pesca – impianto collettivo per le aste – AH" dell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che non effettuano la prima vendita al mercato del pesce.
Allegato 2, sezione 6, tabella A		
.	Nell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto per quale motivo gli stabilimenti dei prodotti della pesca hanno il riferimento alla sezione VII del reg. (CE) n. 853/2004 anziché alla sezione VIII?	Nell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto gli stabilimenti dei prodotti della pesca hanno il riferimento alla sezione VII del reg. (CE) n. 853/2004 anziché alla sezione VIII per mero errore materiale.
	Le tariffe forfettarie annue di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto sono maggiorate del 30%, nei casi previsti all'art. 8, c. 1 del decreto, e dello 0,5%, ai sensi dell'art. 8, c. 4 del decreto?	Le tariffe forfettarie annue di cui alla presente sezione non sono mai maggiorate del 30%, nei casi di cui all'art. 8, c. 1 del decreto, mentre sono sempre maggiorate dello 0,5%, ai sensi dell'art. 8, c. 4 del decreto.
	Gli operatori degli stabilimenti registrati di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che lavorano alimenti di origine animale, per i quali sono previste tariffe forfettarie annue nella medesima sezione, quando sono assoggettati alle disposizioni e al pagamento delle tariffe forfettarie annue?	Gli operatori degli stabilimenti registrati di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto che lavorano alimenti di origine animale, per i quali sono previste tariffe forfettarie annue nella medesima sezione, non sono assoggettati alle disposizioni e al pagamento delle tariffe forfettarie annue quando effettuano esclusivamente quelle attività che, in quanto registrate, escludono la possibilità di commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più di quelle attività registrate. Gli stessi operatori sono assoggettati alle disposizioni e alle tariffe previste per gli stabilimenti/attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del

		decreto quando oltre alle attività registrate relative agli alimenti di origine animale ne effettuano anche altre registrate relative ad alimenti non di origine animale e/o riconosciute di cui alla medesima sezione e la sommatoria della merce derivante dalle stesse attività è commercializzata all'ingrosso in quantità superiore al 50% ai sensi dell'art. 6, c. 6 del decreto. È escluso da questa previsione l'operatore della "Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria" di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, in quanto è assoggettabile alle disposizioni e alle tariffe di cui alla medesima sezione anche l'operatore registrato.
Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria		
	L'operatore del laboratorio di smielatura presso il quale diversi produttori primari effettuano la smielatura e il confezionamento del proprio miele e la raccolta e il confezionamento degli altri prodotti primari del proprio apiario (propoli, pappa reale, polline), senza alcuna forma di conferimento, a titolo oneroso o gratuito, del miele e degli altri prodotti primari dell'apiario all'operatore del laboratorio stesso, è assoggettato alle disposizioni e alle tariffe forfettarie annue degli stabilimenti/attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto?	Non è assoggettato alle disposizioni e al pagamento delle tariffe forfettarie annue di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto l'operatore del laboratorio di smielatura presso il quale diversi produttori primari effettuano la smielatura e il confezionamento del proprio miele e la raccolta e il confezionamento degli altri prodotti primari del proprio apiario (propoli, pappa reale, polline), senza alcuna forma di conferimento, a titolo oneroso o gratuito, del miele e degli altri prodotti dell'apiario all'operatore del laboratorio stesso.
	L'apicoltore che alleva le api ed effettua le lavorazioni per la produzione dei prodotti primari (miele, propoli, pappa reale, polline) del proprio apiario presso i propri locali è assoggettato alle tariffe forfettarie annue?	L'apicoltore non è assoggettato alle tariffe forfettarie annue, in quanto attività inclusa nella produzione primaria.
Deposito frigorifero autonomo – CS		
	Quale tipologia di stabilimento incluso nella voce "Deposito frigorifero - CS" è assoggettato alle disposizioni e alle tariffe forfettarie annue di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A?	È assoggettato alle disposizioni e alle tariffe forfettarie annue di cui alla presente sezione il "Deposito frigorifero autonomo – CS" solo quando è riconosciuto per la sezione 0 del Reg (CE) n. 853/2004.

Mercato all'ingrosso – WM		
	Nell'allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto, in corrispondenza della voce "Mercato all'ingrosso – WM", oltre alle tariffe forfettarie annue della medesima sezione è indicato anche il riferimento alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 5 (colonna "Note") del decreto. Quale delle due tipologie di tariffe deve essere riferita a questi stabilimenti?	Le tariffe corrette per il "Mercato all'ingrosso – WM" sono le tariffe forfettarie annue dell'allegato 2, sezione 6, tabella A e non quelle dell'allegato 2, sezione 5 del decreto. Le tariffe corrette per gli stabilimenti/attività "VIII Prodotti della, pesca: Mercato ittico – WM" sono le tariffe dell'allegato 2, sezione 5 del decreto.
Allegato 2, sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni		
	Quale tempo deve essere considerato incluso nelle tariffe per il riconoscimento e per l'aggiornamento del riconoscimento di cui all'allegato 2, sezione 8, punti da 1 a 5 del decreto?	Rientra nelle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del decreto per il riconoscimento (punti 1 e 2) e per l'aggiornamento del riconoscimento, con sopralluogo (punti 3 e 4) e senza sopralluogo (punto 5), il tempo necessario per concludere il procedimento di riconoscimento e di aggiornamento del riconoscimento, incluso il tempo per il sopralluogo (eccetto punto 5). Le istanze che non comportano aggiornamento dell'atto di riconoscimento non sono oggetto di tariffazione.
	La tariffa su base oraria di cui all'allegato 2, sezione 8 del decreto, punti 2, 4 e 6 è maggiorata nei casi di cui all'art. 8, c. 1 del decreto?	Con riferimento alle tariffe di cui alla presente sezione la maggiorazione di cui all'art. 8, c. 1 del decreto si applica esclusivamente alla tariffa su base oraria (punti 2, 4 e 6) qualora, su richiesta dell'operatore, l'Azienda sanitaria locale effettui il controllo ufficiale nei casi previsti dallo stesso articolo. La suddetta maggiorazione non si applica alle tariffe forfettarie (punti 1, 3 e 5) anche qualora, su richiesta dell'operatore, l'Azienda sanitaria locale effettui il controllo ufficiale nei casi di cui all'art. 8, c. 1 del decreto.
Allegato 4, Moduli per comunicazioni (tutti i moduli)		
	L'Azienda sanitaria locale può integrare i moduli dell'allegato 4 del decreto con ulteriori informazioni rispetto a quelle previste?	È facoltà dell'Azienda sanitaria locale integrare i moduli di cui all'allegato 4 del decreto con eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste.
Allegato 5, Moduli per il calcolo delle tariffe (tutti i moduli)		
	L'Azienda sanitaria locale può integrare i moduli dell'allegato 5 del decreto con ulteriori informazioni rispetto a quelle previste?	È facoltà dell'Azienda sanitaria locale integrare i moduli di cui all'allegato 5 del decreto con eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste. In particolare, potrà essere integrato il dettaglio della voce "IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO", relativa agli importi per analisi, prove e diagnosi che, nei casi previsti dal decreto, devono essere corrisposti dall'operatore

		all'Azienda sanitaria locale.
Allegato 5, modulo 5 Calcolo delle tariffe per controlli ufficiali negli stabilimenti di produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (allegato 2, sezione 5)		
	Per quale motivo non è barrata la casella relativa alla "MAGGIORAZIONE 30%" del quadro D "TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)" del modulo 5 dell'allegato 5 del decreto?	Nel quadro D "TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)" del modulo 5 dell'allegato 5 del decreto, per mero errore materiale non è stata barrata la casella relativa alla "MAGGIORAZIONE 30%".
Allegato 5, modulo 10 Calcolo della tariffa su base oraria		
	Il modulo 10 dell'allegato 2 può essere integrato con la riga "IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO" relativa agli importi per analisi, prove e diagnosi, che, nei casi previsti dal decreto, devono essere corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale?	Il modulo 10 dell'allegato 2 può essere integrato con la riga "IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO", inserita tra quella relativa alla "MAGGIORAZIONE 0.5%" e quella riferita all'importo della "RICHIESTA DI PAGAMENTO", per gli importi per analisi, prove e diagnosi, che, nei casi previsti dal decreto, devono essere corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale.
	Per quale motivo nella colonna "ORARIO" del modulo 10 dell'allegato 5 del decreto, non è prevista la voce "CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE PROGRAMMATO, effettuato nell'arco delle 24 ore"?	Non è prevista la voce "CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE PROGRAMMATO, effettuato nell'arco delle 24 ore" in quanto il calcolo della tariffa oraria relativa alle ore e/o frazioni di ore per questo tipo di controllo ufficiale/altra attività ufficiale è già previsto nei moduli da 1 a 5 (quadro B "NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE) dell'allegato 5 per gli stabilimenti di cui, rispettivamente, all'allegato 2, sezioni da 1 a 5 mentre è già incluso nella tariffe forfettarie annue dell'allegato 2, sezione 6, tabella A per gli stabilimenti della medesima sezione.